

PARTE PRIMA

Saggi

Le “stabili frontiere” della responsabilità del banchiere erogatore di credito, di CINZIA MOTTI pag. 401

Sinossi. Nell'affrontare la recente giurisprudenza sulla responsabilità delle banche nel finanziamento delle imprese in crisi, alla luce del diritto europeo e nazionale, il saggio intende evidenziare il ruolo delle policy adottate da ciascuna banca al fine di ricondurre il sindacato giurisdizionale nell'ambito del Rescue judgement rule.

Abstract. *By addressing the recent case law on the liability of the banks in the financing of enterprises in crisis, on the ground of European and national law, the essay aims to highlight the role of the policies adopted by each bank in order to bring judicial review within the scope drawn by the Rescue judgment rule.*

Il carattere identitario del Diritto dell'economia: tra oggetto e metodo, di MARCO SEPE » 441

Sinossi. *Il lavoro partendo dai caratteri di libertà, universalità, dinamicità e interconnessione dei saperi, esamina le categorizzazioni al riguardo dettate dalla disciplina universitaria, attraverso il meccanismo delle dichiarazioni, per individuare sulla base di queste il carattere identitario e distintivo del diritto dell'economia, non tanto nell'oggetto della materia, quanto nel metodo di studio interdisciplinare che la caratterizza.*

Abstract. *The work, starting from the characteristics of freedom, universality, dynamism and interconnection of knowledge, examines the categorizations in this regard dictated by the university discipline, through the mechanism of declarations, to identify on the basis of these the identifying and distinctive character of economic law, not so much in the object of the subject, but in the interdisciplinary study method that characterizes it.*

L'art. 118-bis t.u.b. tra esercizio dello ius variandi bancario e criticità applicative, di GIOVANNI FORNABAIO e GENNARO ROTONDO » 455

Sinossi. L'analisi diacronica della disciplina relativa alla modifica unilaterale dei contratti bancari evidenzia come l'attuale assetto normativo sia la risultante di un percorso complesso e articolato volto a risolvere i dubbi interpretativi e applicativi sorti nel corso del tempo. Anche se la natura dello *ius variandi*, quale vero e proprio diritto potestativo delle banche di modificare unilateralmente la sfera giuridica altrui, è rimasta impassibile alle numerose novelle apportate all'art. 118 t.u.b. volte ad accrescere la tutela del cliente, la necessità degli intermediari di garantire la stabilità e l'efficienza del proprio agire si è dovuta armonizzare con l'esigenza di assicurare un livello tendenzialmente elevato di formalismo e un corretto comportamento in corso di rapporto con i clienti. Infatti, lo stadio di asimmetria economica e informativa in cui versano questi ultimi ha portato al riconoscimento ex lege di un diritto tale da condizionare risolutivamente gli effetti della variazione ex uno latere operata dalla banca, potendo in ogni caso sciogliersi dal vincolo senza costi. Lo *ius variandi*, dunque, è uno strumento fondamentale per riequilibrare il sinallagma negoziale alterato da molteplici variazioni congiunturali, da ultimo anche in ragione di un contesto economico deteriorato dai conflitti bellici in corso e delle accentuate dinamiche inflazionistiche. Dato questo contesto di riferimento, il presente lavoro, dopo aver posto in relazione l'iter evolutivo che ha interessato nel tempo il titolo VI del t.u.b. con l'analisi degli ambiti applicativi, soggettivi e oggettivi, nonché delle problematiche risolte e delle criticità che ancora permangono, si pone l'obiettivo di definire i confini dello *ius variandi* nelle ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento convenuto in un contratto bancario o di finanziamento a tasso indicizzato, che trovano regolamentazione nel "nuovo" art. 118-bis t.u.b., come introdotto dal d.lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, in cui la banca deve comunicare alla controparte un indice sostitutivo individuato esogenamente rispetto alla cerchia degli intermediari e il giustificato motivo si identifica in una sopravvenienza di natura normativa *scaturente da un evento oggettivo esterno che comporta una modifica contrattuale automatica*.

Abstract. *The diachronic analysis of the discipline relating to the unilateral modification of banking contracts highlights how the current regulatory framework is the result of a complex and articulated path aimed at resolving the interpretative and applicative doubts that have arisen over time. Even if the nature of the ius variandi, as a real potestative right of banks to unilaterally modify the legal sphere of others, has remained impassive to the numerous amendments made to art. 118 TUB aimed at increasing customer protection, the need for intermediaries to guarantee the stability and efficiency of their actions has had to be harmonized with the need to ensure a generally high level of formalism and correct behavior during the relationship with customers. In fact, the stage of economic and information asymmetry in which the latter find themselves has led to the ex lege recognition of a right that decisively conditions the effects of the ex uno latere variation operated by the bank, being able in any case to release themselves*

*from the constraint without costs. The **ius variandi**, therefore, is a fundamental tool for rebalancing the contractual synallagma altered by multiple cyclical variations, most recently also due to a deteriorated economic context following an economic context deteriorated by the ongoing wars and the accentuated inflationary dynamics. Given this reference context, this work, after having related the evolutionary process that has affected Title VI of the consolidated law over time with the analysis of the subjective and objective application areas as well as the resolved problems and the critical issues that still remain, aims to define the boundaries of the **ius variandi** in the cases of substantial variation or cessation of a reference index agreed in a banking contract or an indexed rate financing contract, which are regulated in the “new” art. 118-bis consolidated law, as introduced by Legislative Decree no. 207 of 7 December 2023, in which the bank must communicate to the counterparty a replacement index identified exogenously with respect to the circle of intermediaries and the justified reason is identified in a regulatory supervening arising from an external objective event that entails an automatic contractual modification.*

Le criticità dei sistemi di classificazione della sostenibilità e la proposta di un modello alternativo a punti, di MARCO BODELLINI

» 481

Sinossi. I sistemi di classificazione della sostenibilità, c.d. tassonomie, sono molto spesso caratterizzati da un approccio binario ove le attività economiche migliori dal punto di vista della performance ambientale, climatica e/o sociale vengono qualificate come sostenibili, mentre tutte le altre sono raggruppate insieme in una categoria eterogenea e residuale indipendentemente dal loro contributo, anche potenziale, alla transizione verso un'economia sostenibile. Tali approcci binari risultano tuttavia fuorvianti e rischiano di ridurre la disponibilità di investimenti e finanziamenti a favore tanto delle attività cruciali per la transizione ambientale e climatica quanto dell'innovazione che può agevolare tale transizione. È cruciale, pertanto, rendere le tassonomie più granulari, facili da applicare, coerenti, aperte all'innovazione e allo stesso tempo complete affinché i sistemi economici possano raggiungere gli obiettivi della transizione climatica. In questo articolo si sostiene l'opportunità tanto di un'estensione dei sistemi di classificazione della sostenibilità affinché vengano inserite anche altre categorie di attività quanto della creazione di un sistema a punti per la valutazione di dette attività.

Abstract. Sustainability classification systems, commonly referred to as taxonomies, are frequently characterized by a binary approach, whereby economic activities demonstrating superior environmental, climatic, and/or social performance are designated as sustainable, while all other activities are grouped into a heterogeneous and residual category—regardless of

their actual or potential contribution to the transition toward a sustainable economy. Such binary frameworks, however, can be misleading and risk constraining the availability of investment and financing for both critical activities necessary for environmental and climate transition and for the innovation that may facilitate such a transition. It is therefore essential to develop taxonomies that are more granular, user-friendly, coherent, open to innovation, and at the same time comprehensive, in order to enable economic systems to meet the objectives of climate transition. This article advocates for both an expansion of sustainability classification systems to encompass additional categories of activities and the establishment of a point-based system for the evaluation of such activities.

L'introduzione dell'euro digitale nel contesto dell'innovazione tecnologica del mercato bancario e finanziario: profili critici, di SANDRA ANTONIAZZI

» 509

Sinossi. Le connessioni digitali rendono possibili molteplici rapporti soprattutto nei settori bancario e finanziario, a cui dovranno aggiungersi forme veloci di controllo e di vigilanza. La tecnologia ha favorito transazioni istantanee, offerto nuovi strumenti finanziari e criptovalute private, che perseguono l'obiettivo di sostituire, senza particolari limiti giuridici, la moneta tradizionale, suscitando l'urgenza di una chiara regolamentazione, in parte già vigente nell'Unione europea. La FinTech ha attratto le imprese e i consumatori e incentivato l'interesse per il mercato finanziario in cui operano non solo intermediari tradizionali e banche, ma anche nuovi operatori in forte competizione per i vantaggi rilevanti riguardo ai costi e al coinvolgimento più veloce di molti clienti. Gli effetti dei nuovi prodotti e dei servizi offerti e, più ampiamente, l'innovazione macroeconomica rappresentano il contesto intricato in cui si inserisce il progetto dell'euro digitale, esaminato per gli obiettivi e i contenuti, le fasi di adozione e i diversi profili critici, analizzando il possibile impatto sul ruolo delle banche e sull'accessibilità ai mercati alla luce dei vincoli giuridici che derivano dalle funzioni della Banca centrale europea.

Abstract. Digital connections make multiple relationships possible, especially in the banking and financial sectors, to which fast forms of control and supervision must be added. Technology has facilitated instantaneous transactions, offered new financial instruments and private cryptocurrencies, which pursue the goal of replacing traditional currency without any legal constraints, raising the urgent need for clear regulation, some of which already exists in the European Union. The FinTech has attracted businesses and consumers and stimulated interest in the financial market in which not only traditional intermediaries and banks operate, but also new players competing fiercely for significant cost advantages and the faster involvement of many customers. The effects of the new products and services on offer and, more broadly, ma-

croeconomic innovation represent the intricate context in which the digital euro project is set, examined in terms of its objectives and content, the stages of adoption and the various critical profiles, analysing the possible impact on the role of banks and market accessibility in the light of the discipline and functions of the European Central Bank.

*Le prospettive di sviluppo dell'Open Finance nell'Unione
Europea e negli Stati Uniti*, di ANTONIO MANGANELLI

» 541

Sinossi. L'articolo esamina il percorso giuridico che sta determinando l'affiancamento dell'Open Finance all'Open Banking in Unione Europea e negli Stati Uniti, analizzando il ruolo cruciale della condivisione dei dati finanziari per il rafforzamento della concorrenza e lo sviluppo dell'economia digitale. In ambito europeo, la proposta di Regolamento FIDA intende ampliare l'obbligo di accesso ai dati finanziari rispetto ai solo conti di pagamento, affrontando criticità relative alla standardizzazione delle Application Programming Interfaces (API) e agli incentivi per la condivisione dei dati. Negli Stati Uniti, il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) sta adottando un approccio diverso, focalizzandosi sulla creazione di standard partecipativi mediante organizzazioni private. Lo studio evidenzia, anche in chiave comparata, questioni chiave, quali l'equilibrio tra tutela dei dati e promozione dell'innovazione, e le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal diverso impatto sui nuovi operatori fintech e sui soggetti incumbent. L'analisi propone, infine, una riflessione sui vantaggi e sui limiti dei modelli regolatori presi in esame, sottolineando l'opportunità di coordinamento normativo per garantire un'efficace integrazione dei mercati dei dati finanziari e una piena valorizzazione del potenziale dell'Open Finance.

Abstract. *This essay describes the path leading to Open Finance in the European Union and the United States, analysing the crucial role of financial data sharing in enhancing competition and developing the digital economy. In the European sphere, the proposed FIDA Regulation, which is building upon the Open Banking rules, aims to broaden the requirement for access to financial data beyond just payment accounts, addressing critical issues related to the standardisation of Application Programming Interfaces (APIs) and incentives for data sharing. In the US, the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) is taking a different approach, focusing on the creation of participatory standards through private organisations. The study highlights, also from a comparative perspective, key issues such as the balance between data protection and the promotion of innovation, and the possible distortions of competition resulting from the different impact on fintech entrants and incumbents. Finally, the essay proposes a reflection on the advantages and limitations of the regulatory models examined, underlining the opportunity for an enhanced regulatory coordination to ensure an effective integration of financial data markets and a full exploitation of the potential of Open Finance.*

Commenti

Fideiussioni bancarie e diritto antitrust – Cass., 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., 10 gennaio 2025, n. 657; Cass., 21 ottobre 2024, n. 27243, App. Lecce, 19 marzo 2025, con nota redazionale » 565

PARTE SECONDA

Legislazione

Procedure di insolvenza e doveri degli amministratori. Commissione Europea – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza, presentata il 7 dicembre 2022, con brevi osservazioni di ALESSANDRO NIGRO » 67

Documenti e informazioni

Fragilità della banca e crisi d'impresa, di DINO CRIVELLARI » 77

Sinossi. La fragilità della banca è connaturata al suo essere intermediaria di denaro, debiti, tempo e fiducia. La combinazione di tali attività la rende rischiosa e condiziona il 'dilemma del banchiere' nell'affrontare i rapporti con aziende in crisi.

Abstract. *The fragility of banks is intrinsic to the credit intermediation process, which entails the management of money, debt, time horizons, and trust. The interaction of these factors creates systemic vulnerabilities and underpins the "banker's dilemma" in dealing with firms in financial distress, where considerations of credit risk, systemic stability, and moral hazard become intertwined.*